

# **TI\_GERICHTE 80.2019.272 vom 31. Juli 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-07-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2019.272](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2019.272)

FR: TI\_GERICHTE 80.2019.272 du 31 juillet 2019

IT: TI\_GERICHTE 80.2019.272 del 31 luglio 2019

## **Regeste**

Procedura: ricorso, legittimazione, debito d'imposta di zero franchi, doppia imposizione intercantonale, decisione di ultima istanza cantonale

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Come visto, il ricorrente non contesta la decisione relativa all'IC 2017. RI 1 impugna la decisione ticinese dopo rettificazione su reclamo 2017, unicamente per poter ottenere una sentenza di ultimo grado da impugnare al Tribunale federale, e ciò al fine di poter dedurre presso il Cantone di domicilio l'eccedenza negativa delle spese di manutenzione necessarie al conseguimento del reddito. La situazione attuale provoca – secondo il ricorrente – una doppia imposizione intercantonale che deve essere eliminata.

### **E. 2.1**

Il principio del divieto di doppia imposizione secondo l'art. 127 cpv. 3 Cost si oppone al fatto che un contribuente possa essere concretamente sottoposto, da due o più Cantoni, sullo stesso oggetto e durante il medesimo periodo fiscale ad imposte analoghe (doppia imposta effettiva) oppure a che un Cantone ecceda i limiti della propria sovranità fiscale e, violando delle regole di conflitto giurisprudenziali, pretenda di prelevare un'imposta, la cui percezione è unicamente di competenza di un altro Cantone (doppia imposizione virtuale) (sentenza TF 2C\_163/2015 del 20.8.2015, consid. 3).

### **E. 2.2**

Il Tribunale federale in una sentenza DTF 131 I 285 ha indicato come un cantone non può imporre in maniera più gravosa un contribuente solo per il fatto che non è unicamente soggetto alla sua giurisdizione fiscale, ma che è pure assoggettato all'imposta in un altro cantone. I costi legati agli immobili detenuti nella sostanza privata comprendono pure le spese di manutenzione. Può accadere che i costi di manutenzione fatti valere nel Cantone in cui è ubicato l'immobile si rilevino superiori al reddito ivi conseguito, cosicché in un Cantone il reddito diventa negativo, mentre nell'altro Cantone vi è un'eccedenza di reddito rispetto alle deduzioni. Le spese eccedenti il reddito nel Cantone in cui si trova l'immobile devono essere trasferite al cantone del domicilio fiscale principale (DTF 131 I 285 consid. 2-3.2.). Nella DTF 131 I 285, nel caso di un contribuente domiciliato nel Canton Lucerna, dove era proprietario di una casa, e che al contempo possedeva pure due case plurifamiliari nel Canton Zurigo, il Tribunale federale ha ammesso che i costi di manutenzione della casa del Canton Lucerna – che eccedevano il reddito ivi conseguito - potevano essere dedotti dal reddito del Canton Zurigo, proprio al fine di evitare una doppia imposizione intercantonale (DTF 131 I 285; DTF 138 I 297 consid. 4.2.).

### **E. 2.3**

RI 1 non contesta la decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo, ma nel ricorso indica chiaramente che la sua intenzione è quella di chiedere la modifica della decisione di tassazione del Canton \_\_\_\_\_ “ (...) che non accollandosi le eccedenze di costi di manutenzione e di interessi passivi, crea una doppia imposizione effettiva ” e per far ciò necessita di ottenere una decisione di ultima istanza del Canton Ticino da impugnare con un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale”. Come visto, la decisione di tassazione inerente il periodo fiscale 2017 del Canton \_\_\_\_\_ è cresciuta in giudicato e l’istanza di revisione presentata non è stata accolta.

### **E. 2.4**

Mentre, secondo il diritto previgente, il contribuente che subiva una doppia imposizione poteva scegliere se esaurire prima le istanze cantonali o adire direttamente il Tribunale federale, dal 2007, con l’entrata in vigore della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il contribuente non ha più la possibilità di invocare la violazione dell’art. 127 cpv. 3 prima frase Cost. direttamente con un ricorso all’Alta Corte entro trenta giorni dalla notificazione di una decisione di tassazione che secondo lui costituisce una doppia imposizione. Infatti, l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF presuppone che la decisione impugnata sia stata in ogni caso adottata da un’autorità cantonale di ultima istanza. Questa esigenza legale non pone alcun problema quando il contribuente non è d’accordo con la decisione dell’ultimo cantone che si è pronunciato, respingendo il suo ricorso al termine della procedura giudiziaria. Diversa è la situazione che si presenta, invece, se il contribuente vuole accettare la decisione di tassazione del secondo cantone; mentre non aveva motivo per contestare la decisione del primo cantone, perché non comportava (ancora) una doppia imposizione, solo dopo la decisione del secondo cantone desidera l’annullamento di quella del primo cantone. La dottrina, per poter risolvere questo problema, propone diverse soluzioni (cfr. de Vries Reilingh , *La double imposition intercantonale*, 2 a ed., Berna 2013, p. 360, n. 1239 ss. e riferimenti ivi citati; Locher , *Einführung in das interkantonale Steuerrecht*, 4 a ed., Berna 2015, p. 134). Il contribuente – anche se d’accordo con la decisione del secondo Cantone – può intraprendere un procedimento fittizio di ricorso al fine di ottenere una decisione di ultima istanza cantonale, che potrà poi impugnare dinanzi al Tribunale federale, chiedendo tuttavia di annullare la decisione emanata dal primo Cantone. In merito alla decisione del secondo Cantone, il contribuente può domandarne la conferma. L’autorità cantonale di ultima istanza del secondo cantone adatterà in tal caso una decisione di irricevibilità – in assenza di un interesse a ricorrere – ma così facendo il ricorrente avrà a disposizione una decisione di ultima istanza cantonale da poter impugnare al Tribunale federale. La Corte Suprema – secondo dottrina – dovrà tuttavia entrare nel merito del predetto gravame (cfr. de Vries Reilingh , *op. cit.*, p. 360, n. 1239 ss. e riferimenti ivi citati).

### **E. 2.5**

Tornando al caso in esame, questa Camera deve dichiarare irricevibile il ricorso presentato da RI 1 contro la decisione su reclamo emanata dall’UT il 31.7.2019, non avendo il ricorrente alcun interesse a ricorrere contro la medesima. Il contribuente infatti non contesta la commisurazione del reddito imponibile nel Canton Ticino per il periodo fiscale 2017, come da lui espressamente dichiarato in sede ricorsuale. D’altronde il reddito imponibile nel Canton Ticino è già azzerato.

### **E. 3**

Il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, che, vista la peculiarità del caso verranno contenute. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile . . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 400.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 500.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LA Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_, per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.